

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio

## I Servizi generali

# CONVENZIONE

fra la **Repubblica e Cantone del Ticino**

(nel seguito: lo Stato)

e

il **Comune di Ronco s/Ascona**

(nel seguito: il Comune)

mediante la quale,

le parti si impegnano a permutare le quote di comproprietà delle Isole di Brissago (fondi 302 e 303 RFD Brissago e 1021 RFD Ronco s/Ascona) detenute dal Comune con superfici di proprietà dello Stato,

premesso che:

- a) le Isole di Brissago sono in comproprietà di 12/24 dello Stato e di 6/24 del Comune di Ascona, di 3/24 del Comune di Ronco s/Ascona, di 3/24 del Comune di Brissago e che la particella 1021 RFD di Ronco s/Ascona è di comproprietà di 12/24 dello Stato, 5/24 del Comune di Ascona, 1/24 del Comune di Brissago, 2/24 del Comune di Ronco s/Ascona, 2/24 della Lega Svizzera per la protezione del patrimonio nazionale e 2/24 della Lega Svizzera per la protezione della natura;
- b) la gestione delle Isole è attualmente affidata in parte all'Amministrazione delle Isole di Brissago tramite un Consiglio di Amministrazione dei comproprietari e in parte allo Stato per il Parco Botanico;

e richiamato l'art. 8 cpv. 1 della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986, che conferisce al Gran Consiglio la competenza per l'estinzione della demanialità ed il trasferimento ad altri enti pubblici di beni del demanio;

**si conviene quanto segue:**

- 1) Lo Stato assicura la continuità della gestione e delle funzioni del personale, con l'obiettivo di sviluppare e rilanciare l'attrattività delle Isole di Brissago.
- 2) Il Comune di Ronco s/Ascona cede al Cantone le sue quote di proprietà dei fondi 302 e 303 RFD Brissago (3/24) e 1021 RFD Ronco s/Ascona (2/24) e le quote di comproprietà corrispondenti dei beni mobiliari e dei diritti attinenti a detti fondi. Lo Stato assume inoltre, a liberazione del Comune, la sua quota di debito d'esercizio della comproprietà al momento del trapasso del possesso.
- 3) Lo Stato cede al Comune le seguenti superfici situate in territorio del comune di Ronco s/Ascona e meglio specificate nell'allegato A (schede A1-A12) alla presente, della quale costituisce parte integrante:
  - circa mq 167 staccati della part. 465 RFD (A1);
  - mq 2'164 mq corrispondenti alle superfici dei fondi 1001, 1002, 1979 e 1951 RFD (A2);
  - circa mq 96 staccati dalle particelle 1011 e 1306 RFD (A3);
  - circa mq 1'200 staccati dalla particella 853 RFD (A4);
  - circa mq 592 staccati dalle particelle 588 e 2116 RFD (A5);
  - circa mq 298 staccati dalla particella 588 RFD (A6);
  - circa mq 42 staccati dalla particella 755 (A7);
  - circa mq 79 staccati dalla particella 1258 RFD (A8);
  - circa mq 26 staccati dalla particella 1410 RFD (A9);
  - circa mq 97 staccati dalle particelle 1017 e 1506 RFD (A10);
  - circa mq 100 staccati dalla particella 755 (A11);
  - circa mq 32 staccati dalla part. 465 RFD (A12).

Le superfici effettive degli scorpori ceduti verranno accertate dal competente geometra revisore.

Sulle superfici ubicate lungo la strada cantonale, qui sopra designate quali scorpori A1, A4, A5, A6, A7, A8, A11 e A12, viene costituita a favore dello Stato una servitù di diritto d'uso e di recupera gratuiti per le necessità di manutenzione o di eventuale ampliamento futuro della strada cantonale.

Il diritto d'uso verrà esercitato solo nell'ambito di lavori di manutenzione necessari mentre che il diritto di recupera potrà essere esercitato unicamente nel caso di ampliamento della strada cantonale, ad esclusione di ogni altra eventualità.

Lo Stato concede inoltre al Comune l'esenzione dal pagamento della tassa demaniale per il parcheggio comunale realizzato quale sporgenza sulle particelle 1021, 1022 e 1788 che resta di proprietà del Cantone;

- 4) I fondi, gli scorpori, i beni mobiliari e i diritti oggetto della presente convenzione vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noto alle parti.
  - 5) Il trasferimento del possesso avverrà con l'iscrizione dei trapassi degli immobili a Registro fondiario.
  - 6) Le spese dei piani ed ogni altra necessaria per l'iscrizione a Registro fondiario sono assunte in ragione di metà per parte.
- Se sarà necessario un atto notarile, le parti si impegnano a sottoscriverlo entro 90 giorni dall'approvazione del Gran Consiglio.
- 7) La validità della presente convenzione è subordinata alla ratifica del Consiglio di Stato e all'approvazione del Consiglio Comunale di Ronco s/Ascona e del Gran Consiglio.

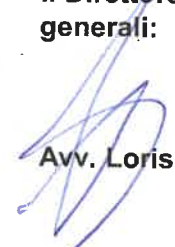
**Per proposta:**

**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

**Il Direttore:**

**Il Direttore dei Servizi  
generali:**

  
Avv. Claudio Zali

  
Avv. Loris Bianchi

**Per accettazione:**

**Luogo e data:**

Ronco s. A., 27.11.2018  
.....

**PER IL MUNICIPIO DI RONCO S/ASCONA**

**Il Sindaco:**

**Il Segretario comunale:**

  
Paolo Senni  
.....

  
Roberto Salmina  
.....

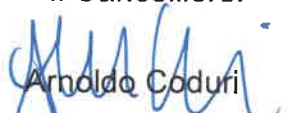


**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

**Il Presidente:**

  
Claudio Zali

**Il Cancelliere:**

  
Arnoldo Coduri

Ratificata con Messaggio n° 7648 (RG 1459) del 27 marzo 2019

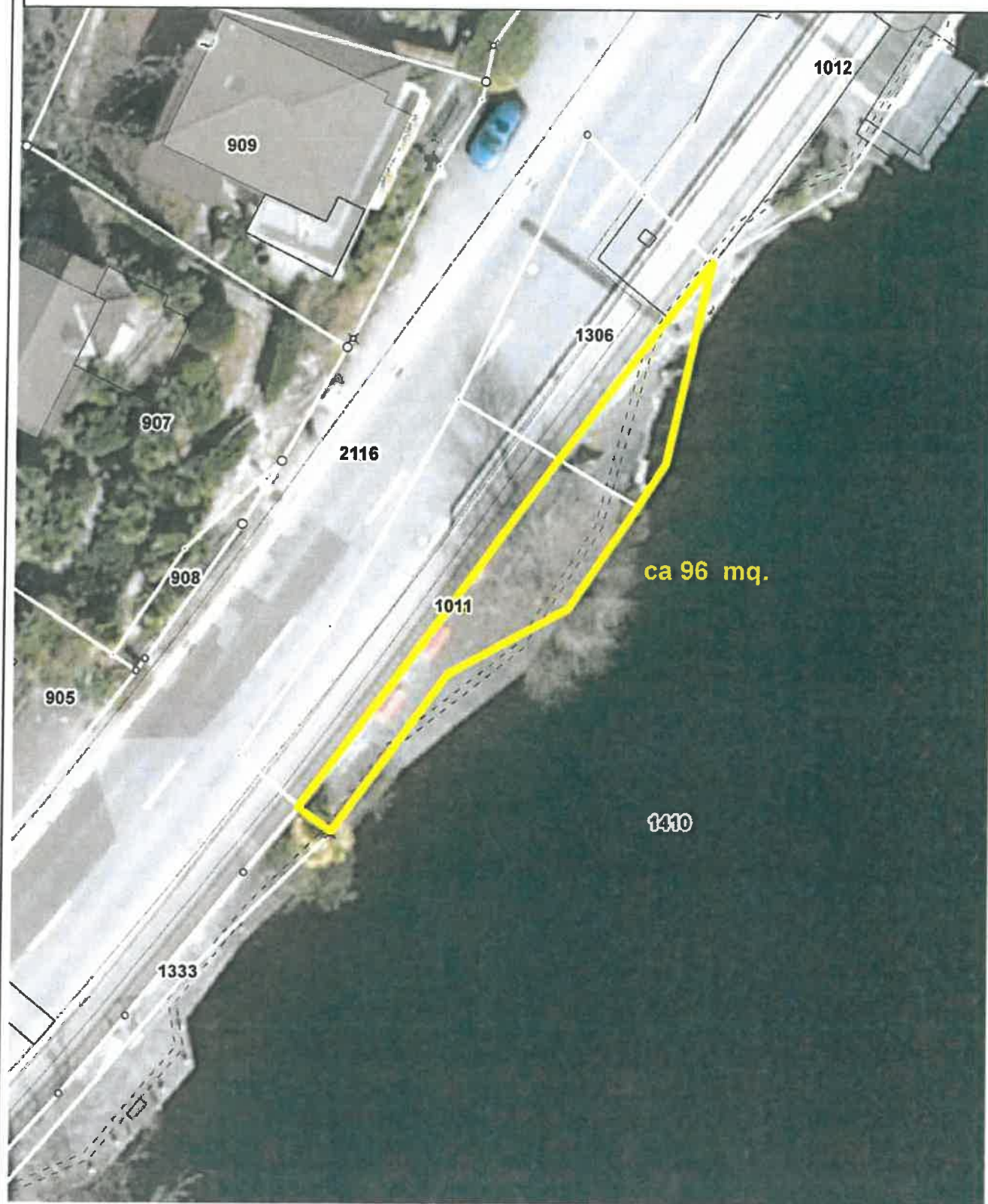


Ronco S/Ascona

ALLEGATO A2

Part. 1001-1002-1951-1979 RFD





Ronco S/Ascona  
Part. 853 RFD

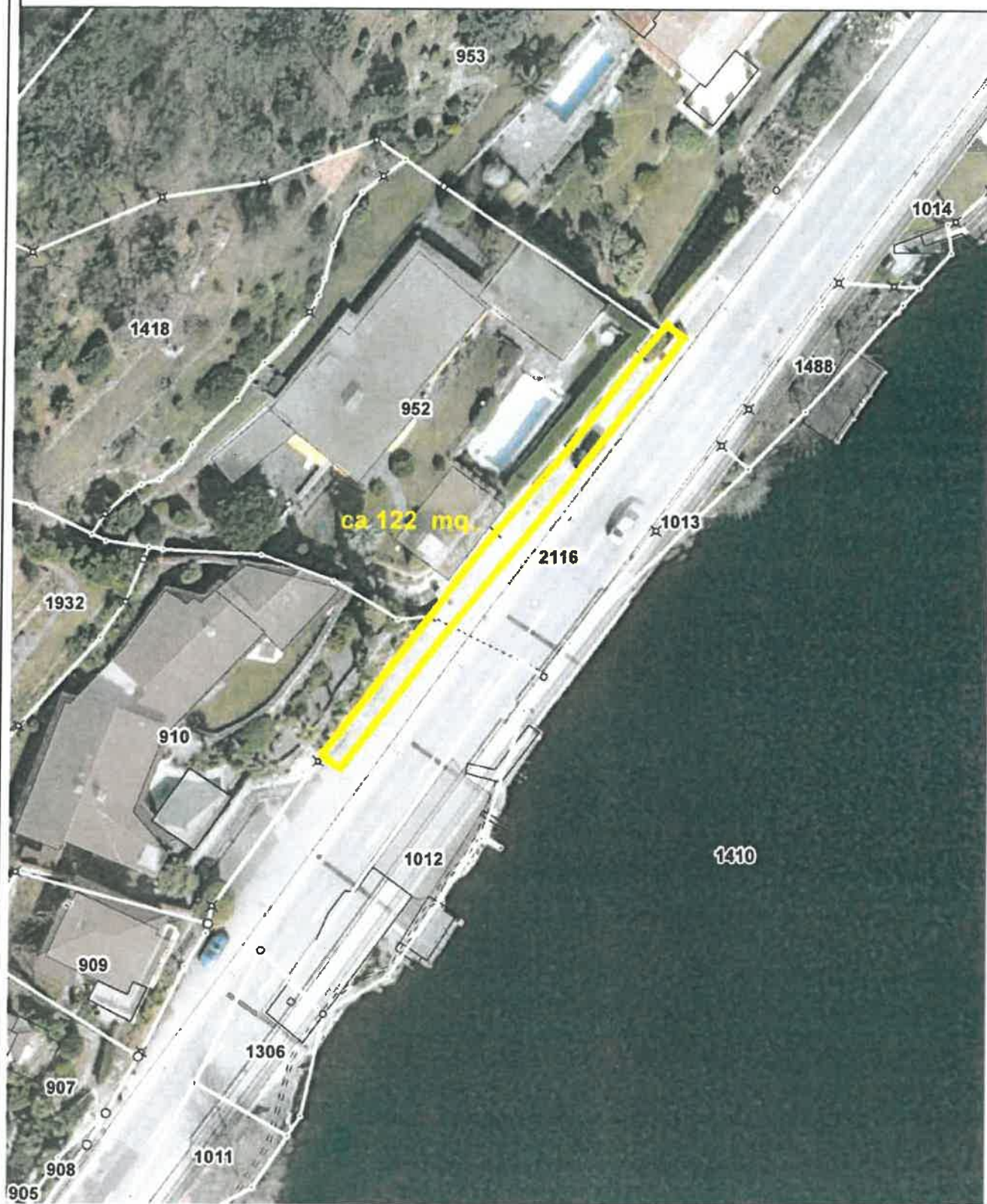
ALLEGATO A4



Ronco S/Ascona  
Part. 588 RFD

ALLEGATO A5

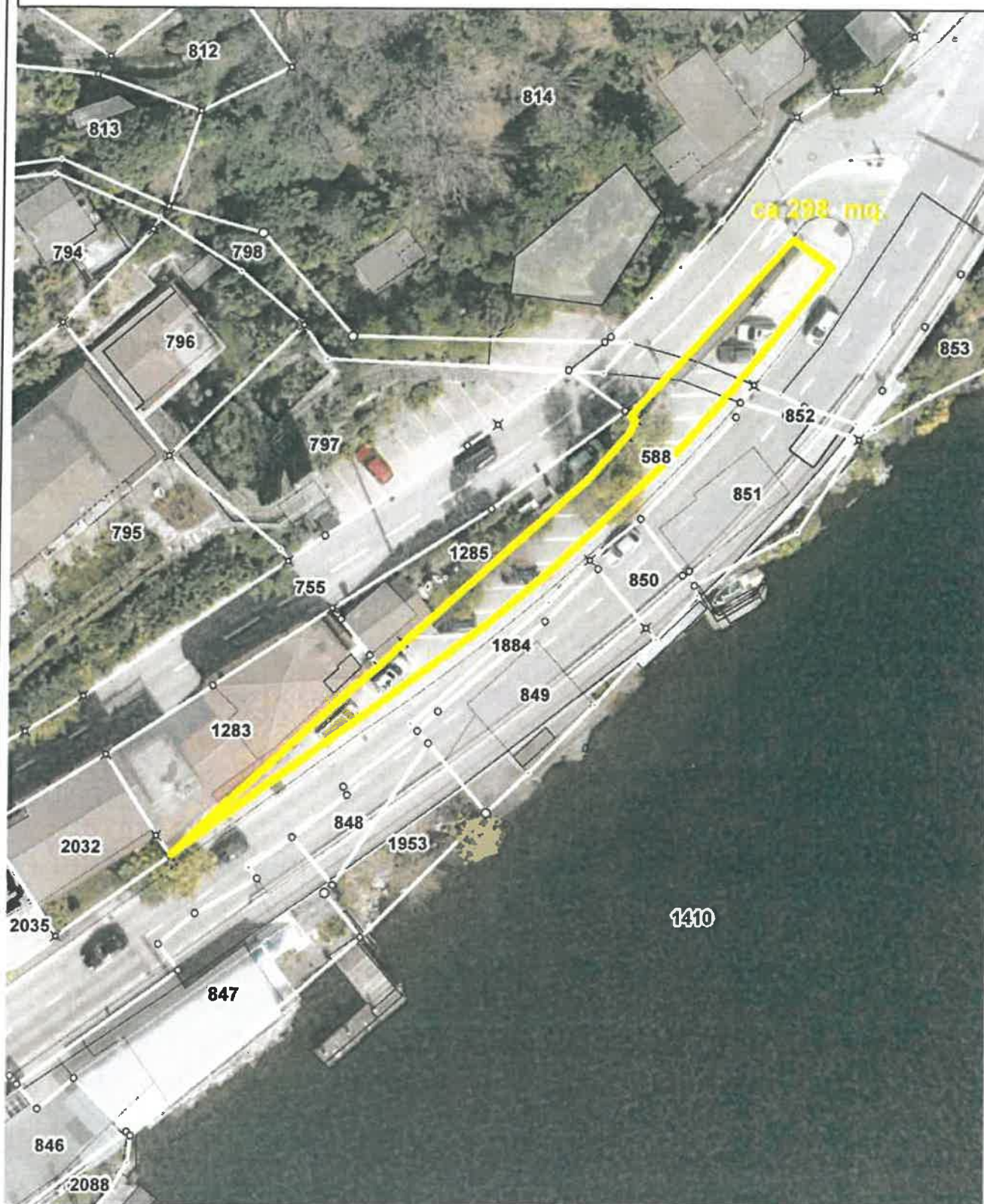




Ronco S/Ascona

Part. 588 RFD

ALLEGATO A6



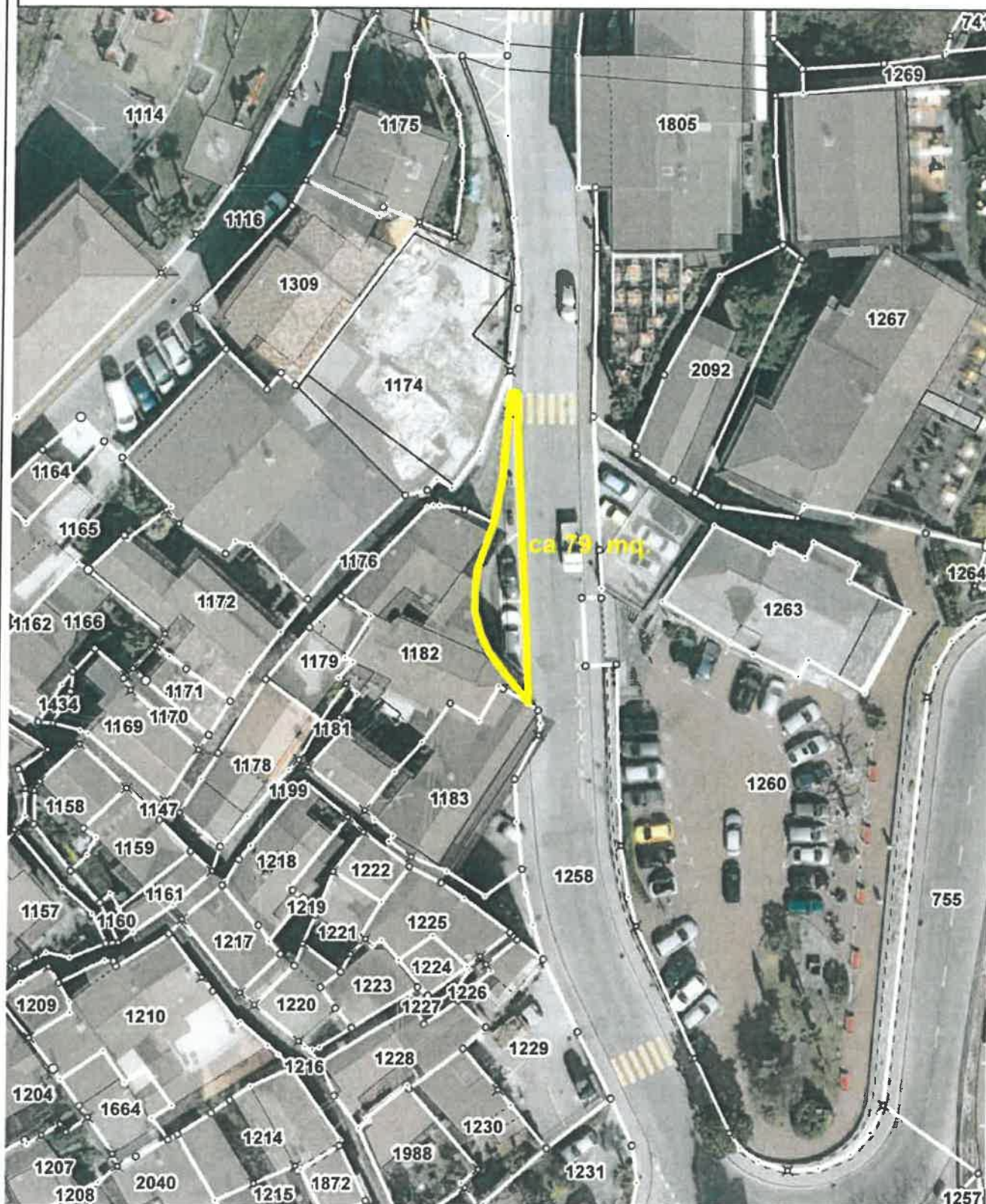
Ronco S/Ascona  
Part. 755 RFD

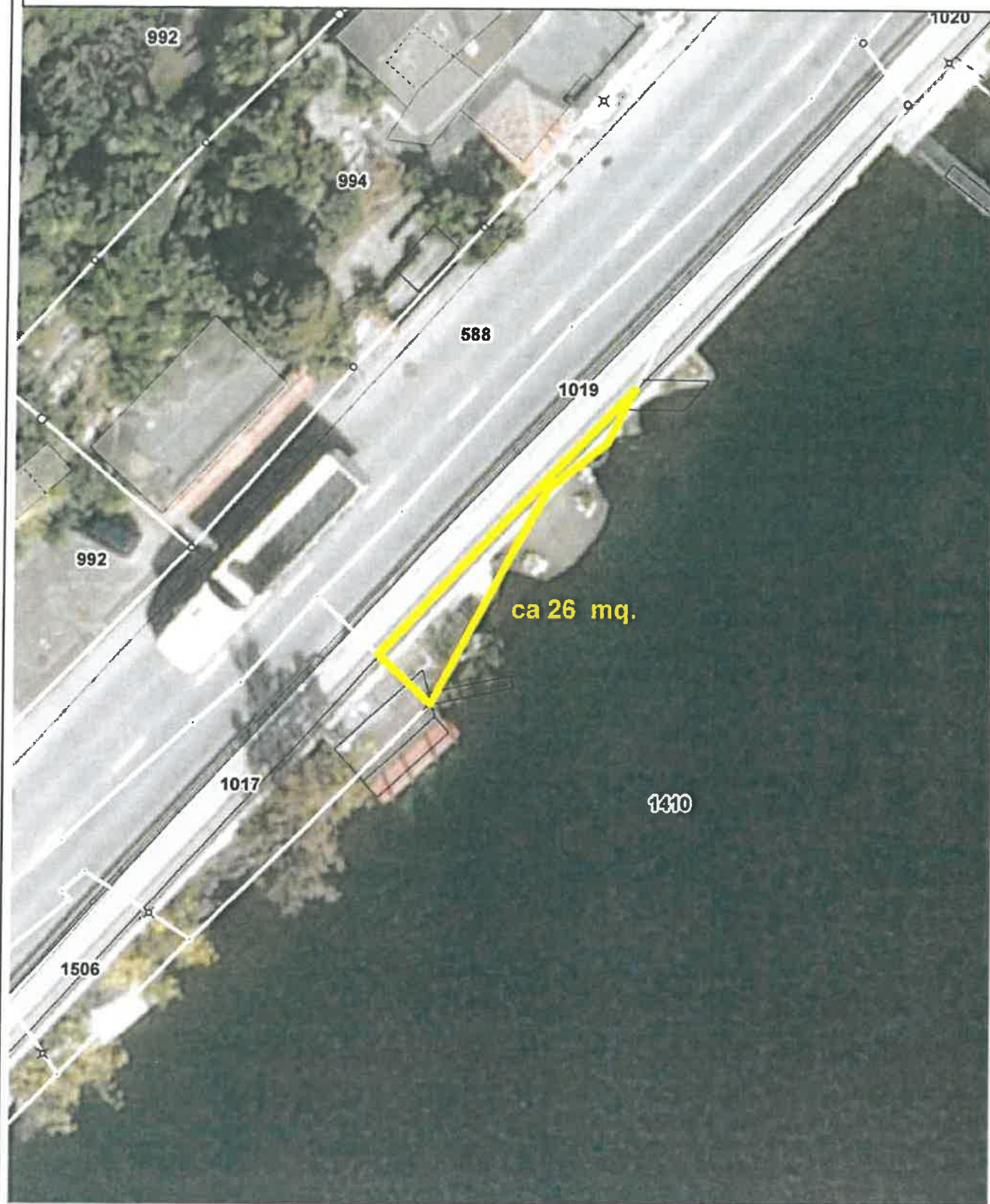
ALLEGATO A7

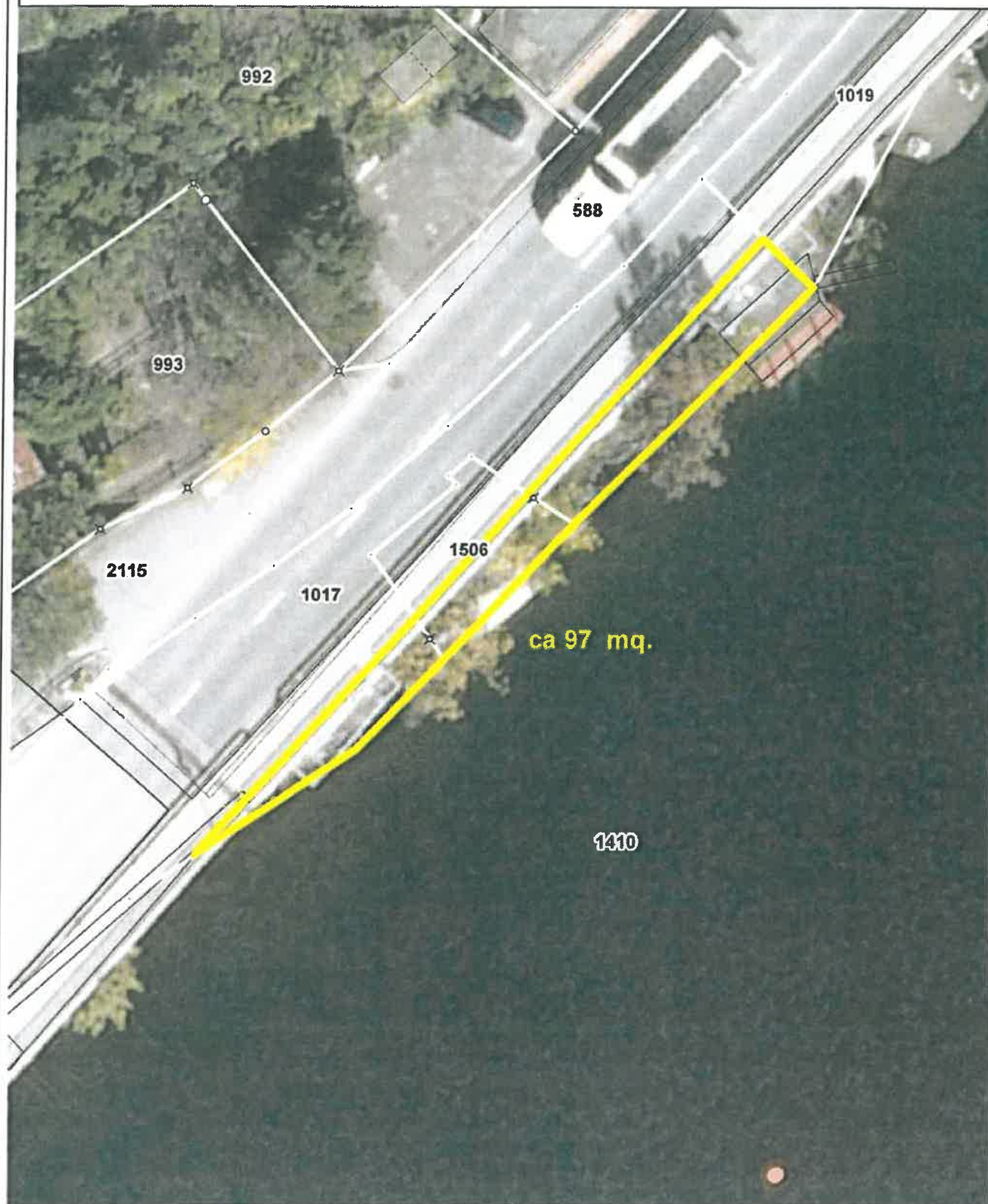


Ronco S/Ascona  
Part. 1258 RFD

ALLEGATO A8







Ronco S/Ascona  
Part. 755 RFD

ALLEGATO A11

